

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche.
2. Il Regolamento identifica altresì le principali procedure amministrative nelle quali la Scuola è coinvolta come struttura operante in stretto coordinamento con i Dipartimenti e i Corsi di Studio che essa coordina.

Art. 2

Istituzione della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), l. 240/2010, la Scuola è una struttura di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.
2. La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche è stata istituita con D.R n. 203 del 28/03/2013 su proposta del Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. La Scuola svolge le proprie funzioni di coordinamento e razionalizzazione a vantaggio di tutti i Corsi di Studio attivati dai Dipartimenti costituenti ed erogati presso le sedi di Pescara e Chieti.

Art. 3

Gestione e sede della Scuola

1. La Scuola non ha autonomia finanziaria contabile e di spesa e si avvale di spazi, di risorse strumentali e di personale di supporto assegnati dall'Amministrazione ovvero dai Dipartimenti costituenti, dislocati su due sedi didattiche, operanti presso entrambe le sedi dell'Ateneo.
2. La sede amministrativa della Scuola è affidata al Dipartimento cui afferisce il Presidente della Giunta della Scuola.

Art. 4

Attribuzioni della Scuola

1. La Scuola:

- a) conferma l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai Dipartimenti che la costituiscono; laddove necessario può, con deliberazione motivata, chiedere ai Dipartimenti stessi il riesame di quanto da essi proposto;
- b) avanza, nel rispetto dei termini di legge, agli organi di Ateneo la proposta di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di laurea e laurea magistrale deliberata dal Consiglio di Dipartimento prevalente, sulla base del parere obbligatorio della Commissione paritetica e dell'eventuale Dipartimento concorrente;
- c) effettua le verifiche necessarie e conferma la mutuaione degli insegnamenti approvata dai Consigli di Dipartimento interessati, sulla base della proposta del Consiglio di Corso di Studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato. Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento estraneo alla Scuola, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo. La Scuola, con delibera motivata, può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;
- d) formula parere obbligatorio sui regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, elaborati e proposti dai Consigli di Corso di Studio e approvati dal Dipartimento;
- e) formula parere obbligatorio sulla proposta di istituzione e attivazione dei Corsi di Master di I e II livello, avanzata da uno o più Dipartimenti che la costituiscono;
- f) può proporre l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Master di I e II livello, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti che vi partecipino;
- g) formula proposte e osservazioni sul piano dell'offerta formativa, elaborato e proposto dai Consigli di Corso di Studio ed approvato dai Dipartimenti;

- h) propone al Rettore la stipula dei contratti per le attività di insegnamento, ex art. 23 L. 240/2010 e il conferimento di incarichi ai lettori di scambio, ex art. 26 L. 240/2010, previa delibera del Consiglio di Dipartimento;
- i) formula parere obbligatorio in merito alle richieste di posti e alle proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 L. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 L. 240/2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento che la costituiscono;
- j) formula parere obbligatorio sulla concessione dell'anno sabbatico ai professori ordinari e associati confermati, d'intesa con i Consigli di Corso di Studio interessati;
- k) formula parere obbligatorio in merito alle procedure previste dal Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari emanato con D.R. n. 17 dell'11.01.17, d'intesa con i Consigli di Corso di Studio interessati;
- l) formula pareri sulle richieste dei singoli docenti ai rispettivi Dipartimenti di afferenza solo nel caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla normativa o dalla regolamentazione di Ateneo;
- m) propone il conferimento della laurea magistrale *ad honorem*;
- n) promuove e sviluppa le relazioni correlate alle attività didattiche e formative rivolte all'esterno;
- o) è responsabile dell'inserimento delle informazioni di sua competenza nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai Corsi di Studio, entro le scadenze stabilite;
- p) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola stessa e ai Dipartimenti che la costituiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e provvede a verificare periodicamente le esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature;
- q) organizza, anche sulla base delle proposte dei Dipartimenti che la costituiscono, e comunque di intesa con i Corsi di Studio interessati, attività didattiche professionalizzanti, culturali, di orientamento e tutorato rivolte agli studenti ed è responsabile della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- r) gestisce i servizi comuni;

- s) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
 - t) promuove l'istituzione della Commissione paritetica docenti-studenti e vigila sul suo corretto funzionamento;
 - u) individua e propone azioni di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - v) attua le procedure per verificare periodicamente i requisiti quantitativi e qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi didattici; sottopone ad analisi periodiche le informazioni e i dati raccolti e predispone la relazione annuale da trasmettersi al Nucleo di Valutazione, contenente le eventuali proposte di intervento, anche alla luce delle carenze, degli inconvenienti e delle disfunzioni riscontrati.
2. Sulla base della complessiva organizzazione didattica prevista dall'Ateneo e con più diretto riferimento all'attività di coordinamento svolta a vantaggio dei Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dai Dipartimenti costituenti ed erogati presso entrambe le sedi, la Scuola, d'intesa con i Consigli dei Corsi di studio:
- a) redige e pubblica la guida dell'offerta formativa complessiva, in base ai contenuti elaborati dai Consigli di Corso di Studio;
 - b) stabilisce la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa;
 - c) predispone, con delibera annuale, il calendario delle lezioni, degli esami e delle altre verifiche di profitto e degli esami finali;
 - d) definisce gli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative per esami e verifiche di profitto;
 - e) definisce le modalità degli esami e delle altre verifiche di profitto;
 - f) riconosce la qualità di cultore della materia;
 - g) disciplina, d'intesa con i Corsi di Studio, le modalità di organizzazione delle prove finali;
 - h) d'intesa con i Corsi di Laurea interessati, organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei Corsi di laurea ad accesso non programmato e coordina le attività di recupero da svolgersi nel primo anno;

- i) d'intesa con i Corsi di Laurea Magistrali, sovrintende alla verifica del possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e all'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso;
- j) coordina le attività amministrative correlate all'organizzazione degli *stage* previsti dai Corsi di Studio.

Art. 5

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) la Giunta;
- b) il Presidente della Giunta;
- c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 6

Giunta della Scuola

1. La Giunta è composta da:

- a) i Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola o i loro delegati. Le eventuali deleghe dei Direttori di Dipartimento dovranno pervenire in forma scritta al Presidente della Giunta all'inizio di ogni Anno Accademico ed eventualmente essere confermate anno per anno con la medesima modalità;
- b) il 10% dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, scelti dai Consigli di Dipartimento tra i Presidenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale presenti nella Scuola, ovvero tra i Componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento;
- c) un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento costituente la Scuola, individuato nell'eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento.

2. I componenti della Giunta durano in carica per tre Anni Accademici; la rappresentanza studentesca dura in carica per due Anni Accademici.
3. I componenti docenti della Giunta decadono al termine del mandato come Direttori di Dipartimento o come Presidenti di Corso di Studio o qualora cessi l'appartenenza alla Giunta di Dipartimento. I rappresentanti degli studenti decadono qualora termini il mandato come rappresentanti nei rispettivi Dipartimenti. Decade automaticamente dalle funzioni il componente che non partecipi tre volte consecutive alle sedute della Giunta senza giustificato motivo.
4. Nel caso di decadenza o anticipata cessazione di un componente della Giunta il subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 7

Attribuzioni della Giunta della Scuola

1. La Giunta:
 - a) elegge il Presidente della Giunta;
 - b) la Giunta designa i docenti componenti la Commissione paritetica docenti-studenti e, su designazione della Commissione stessa, ne nomina il Presidente;
 - c) esercita tutte le attribuzioni conferite alla Scuola dalle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, fatte salve le attribuzioni del Presidente.

Art. 8

Funzionamento della Giunta della Scuola

1. La Giunta si riunisce, su iniziativa del Presidente della Scuola che la presiede, quando necessario, in relazione alle scadenze di Ateneo ed a quelle concernenti la procedura di formazione dell'offerta didattica, e quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicepresidente, ove designato.

2. La convocazione deve essere fatta per iscritto (anche per via telematica, all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo) e deve contenere la data, l'ora la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, con preavviso di almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la seduta. In caso di urgenza è ammessa la convocazione almeno tre giorni prima della riunione.
3. Le sedute della Giunta sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti; dal numero dei componenti va sottratto quello degli assenti che abbiano presentato giustificazione scritta.
4. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta. Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese (alzata di mano), a meno che non riguardino singole persone, nel qual caso si procede con voto segreto attraverso l'utilizzo di apposita scheda, su proposta del Presidente della Giunta.
5. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. Il verbale, ove redatto nel corso della medesima seduta, può essere approvato seduta stante. Tutti i verbali devono essere resi disponibili, secondo la modalità più efficace, a tutto il personale docente e amministrativo interessato.
6. La funzione di segretario verbalizzante è assunta dal Professore Componente della Giunta con minore anzianità di ruolo. Alle riunioni di Giunta può essere invitato personale amministrativo con la funzione di supportare la verbalizzazione delle riunioni.
7. In coerenza con il calendario didattico dell'Ateneo e con il calendario delle riunioni dei Consigli dei Dipartimento costituenti la Scuola, il Presidente della Giunta predispone un programma almeno semestrale delle riunioni.
8. Su proposta del Presidente, la Giunta nomina il referente della Scuola per i rapporti con l'Ufficio Orientamento dell'Ateneo. Il Presidente può altresì proporre alla Giunta di designare i referenti di specifiche attività e responsabilità volta per volta individuate.
9. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241 del 1990 e ss.mm., e dell'art. 75 dello Statuto di Ateneo, ogni volta che la Scuola sia chiamata ad esprimere parere obbligatorio in merito alle delibere dei Dipartimenti afferenti, decorso il termine di 20 giorni senza che il parere sia stato comunicato, il Dipartimento richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere della Scuola.

Art. 9

Presidente della Giunta

1. Le funzioni di Presidente della Giunta sono attribuite ad un professore di ruolo di prima fascia che abbia optato o che opti per il tempo pieno, eletto dalla Giunta tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
2. Il Presidente della Giunta è nominato con decreto del Rettore. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 10

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Scuola;
 - b) convoca e presiede le riunioni della Giunta predisponendone l'ordine del giorno;
 - c) dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta;
 - d) esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della Scuola;
 - e) tiene i rapporti con gli organi dell'Ateneo, con i Dipartimenti che la costituiscono, con i Consigli dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola;
 - f) trasmette ai Dipartimenti costituenti la Scuola le proposte e le osservazioni sui piani dell'offerta formativa espresse dalla Giunta della Scuola;
 - g) nomina le commissioni giudicatrici per le verifiche di profitto;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici per le prove finali;
 - i) autorizza la sostituzione del docente per impedimento di oltre una settimana;

j) provvede alla vigilanza e al controllo dell'adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di sua nomina. In caso di inosservanza dei doveri didattici richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, lo denuncia al Rettore per l'apertura del procedimento disciplinare.

k) svolge le ulteriori attività attribuitegli dalle norme statutarie e regolamentari di Ateneo.

2. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza della Giunta, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Presidente può designare un Vicepresidente, scelto tra i professori di ruolo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, facenti parte della Giunta e afferente a Dipartimento diverso dal proprio.

4. Il Presidente delega l'organizzazione della didattica dei Corsi di studio con sede nel Campus dove la Scuola non ha la propria sede amministrativa ma una sede didattica, a un Presidente di Corso o ad altro docente ivi operante, tale figura potendo eventualmente coincidere con quella del Vicepresidente.

Art. 11

Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da:

a) un rappresentante del corpo docente per ciascun Corso di Studio coordinato dalla Scuola, designato dalla Giunta della Scuola su indicazione del Corso stesso;

b) un rappresentante degli studenti per ogni Corso di Studio coordinato dalla Scuola, individuato nell'eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei Corsi di Studio.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta della Scuola tra i docenti designati.

3. La Commissione dura in carica per tre Anni Accademici, ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica per due Anni Accademici.
4. Decade automaticamente dalle funzioni il componente che non partecipi tre volte consecutive alle sedute della Commissione senza giustificato motivo.
5. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, dovuta a dimissioni, decadenza, o altra causa, si provvede alla sostituzione per la componente docente mediante designazione con le medesime modalità previste per la nomina; per la componente studentesca mediante designazione tempestiva da parte del Presidente della Consulta nel caso in cui non vi siano altri rappresentanti eletti. La scadenza dell'organo rimane quella originaria, decorrente dalla prima costituzione.

Art. 12

Attribuzioni della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e individua indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate, da sottoporre al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;
 - b) redige, a seguito dell'attività di monitoraggio di cui alla lettera precedente, una relazione annuale contenente valutazioni e proposte al Nucleo di Valutazione sul miglioramento della qualità e dell'efficacia delle Strutture didattiche, anche in riferimento ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Tale relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico, nonché al Presidio di Qualità dell'Ateneo;
 - c) formula parere obbligatorio sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio e lo comunica tempestivamente alle Strutture didattiche interessate;
 - d) compie ogni altra attività riferita all'accreditamento dei Corsi di Studio attribuitale dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico.

2. I pareri della Commissione devono essere resi nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la mancata espressione del parere non sarà considerata ostantiva alla deliberazione definitiva dell'organo competente.
3. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione.
4. In caso di indisponibilità a partecipare alla seduta, il Presidente può delegare a presiedere la seduta in sua sostituzione un altro componente.
5. Delle adunanze della Commissione è redatto verbale, di norma approvato nella stessa seduta, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nominato all'inizio della riunione. Tale verbale viene depositato agli atti della Scuola presso la quale è istituita, oltre che trasmesso in copia, a cura del Presidente della Commissione, al Presidente della Scuola, ai Presidenti dei Corsi di studio interessati, ai Direttori dei Dipartimenti costituenti la Scuola, al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione.
6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi.

Art. 13

Afferenza di nuovi Dipartimenti alla Scuola

1. La richiesta di afferenza alla Scuola di un nuovo Dipartimento, deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, deve essere approvata dalla Giunta della Scuola, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio dei Consigli dei Dipartimenti già costituenti la Scuola stessa e del Senato Accademico.
2. Ogni nuova afferenza determina l'ampliamento della composizione della Giunta della Scuola secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento e della Commissione paritetica secondo quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento. Resta comunque invariata la durata del mandato del Presidente della Scuola.

Art. 14

Recesso dei Dipartimenti dalla Scuola

1. Dopo tre anni dalla propria adesione, i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere dalla Scuola, con una delibera motivata assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. La decisione di recesso, assunta entro il 31 dicembre, ha effetto a partire dall'Anno Accademico successivo.

Art. 15

Soppressione della Scuola

1. Fatto salvo il caso in cui venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti, che rende automatica la soppressione della Scuola, essa è proposta dalla Giunta della Scuola, a maggioranza assoluta dei componenti e previo parere obbligatorio dei Dipartimenti costituenti, a seguito del venire meno delle esigenze che ne avevano giustificato l'istituzione. Sulla proposta di soppressione delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.

2. In ogni caso, sono contestualmente adottati i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'offerta formativa.

Art. 16

Approvazione e modifiche del Regolamento

1. La Giunta, acquisiti i pareri dei Dipartimenti costituenti la Scuola e dei Corsi di Studio ad essi afferenti, predispone e sottopone il Regolamento della Scuola e le sue successive modifiche all'approvazione del Senato Accademico, che delibera previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, più in generale, all'ordinamento universitario.

Allegato

Elenco dei Dipartimenti costituenti la Scuola e dei Corsi di Studio dalla stessa coordinati.